



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



PATRONATO
inas
CISL
Istituto Nazionale Assistenza Sociale

CONVENZIONE

(Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152)

TRA

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito solo "IVASS"), con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21, C.F. 97730600588, PEC gestione.risorse@pec.ivass.it, rappresentato dalla dott.ssa [REDACTED], che interviene ed agisce nel presente atto in qualità di dirigente delegato per la spesa

E

L'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale – INAS (di seguito solo "Inas Cisl") con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 83/D, Codice Fiscale 07117601000, PEC protocollo@pec.inas.it, rappresentato, dal Presidente pro-tempore e Legale Rappresentante dell'Istituto, Davide Guarini, codice [REDACTED]

PREMESSO CHE:

- IVASS ha necessità di acquisire il servizio di supporto alle attività interne degli uffici che gestiscono il personale, nonché il servizio di supporto in materia previdenziale e assistenziale a titolo gratuito per i propri dipendenti che intendano usufruirne;
- IVASS è titolare delle funzioni in materia di gestione del personale nonché di tutti gli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali in qualità di datore di lavoro;
- la lavorazione di posizioni contributive e certificazione attraverso l'applicativo Nuova Passweb, con modifica della posizione contributiva, presentandosi particolarmente complessa, comporta costi sempre maggiori e rende necessaria la collaborazione di Inas Cisl anche al fine di accelerare i tempi di istruzione e definizione delle pratiche;
- IVASS non ha il personale necessario e/o sufficiente per farvi fronte;
- Inas Cisl, ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri

assistiti, persegue finalità etico-sociali;

- gli Istituti di Patronato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;
- gli Istituti di Patronato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- Inas Cisl offre adeguate garanzie di affidabilità e professionalità del personale impiegato;
- le attività di cui alla presente Convenzione, rientrano tra le "Attività diverse" di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) della Legge n. 152/2001 e sono svolte direttamente per conto di IVASS;
- Inas Cisl e IVASS hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da espletare considerandole rientranti tra quelle di cui al citato art. 10, comma 1, lettera a), della L. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato, stabilendo l'entità del relativo costo unitario soggetto a rimborso;
- le spese sostenute da Inas Cisl per le attività di cui alla presente convenzione non concorrono al finanziamento di cui all'art. 13 della Legge 30 marzo 2001 n. 152.

Tutto quanto sopra premesso, IVASS e Inas Cisl convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

Con la presente Convenzione IVASS conferisce a Inas Cisl l'incarico di svolgere il servizio di supporto alle attività interne degli uffici che gestiscono il personale, nello specifico:

- a) servizio di supporto alle attività interne degli uffici che gestiscono il personale ed alle attività connesse alla gestione dei propri dipendenti, tra le quali:
 - assistenza e consulenza ai fini del controllo dell'anzianità contributiva maturata per il diritto a pensione e ai fini della presentazione di istanze all'INPS per il pensionamento e per la valutazione di servizi e periodi;
 - assistenza nella compilazione della modulistica INPS e il conseguente inoltro all'ente previdenziale;
 - adempimenti relativi alla liquidazione e riliquidazione delle pensioni;
 - aggiornamento prospetti previsionali delle cessazioni dal servizio mediante verifica delle anzianità contributive e delle acquisizioni del diritto a pensione a supporto delle procedure di programmazione del fabbisogno del personale;
 - gestione degli adempimenti amministrativi relativi alle domande di riscatto, ricongiunzione e valutazione dei servizi pre-ruolo ai fini di quiescenza e di previdenza.
- b) Servizio di supporto, tramite appuntamento dedicato, in materia previdenziale e assistenziale a titolo gratuito a tutti i dipendenti dell'IVASS (attività ex art. 13 L.152/2001).

Articolo 3

Modalità di svolgimento attività

Inas Cisl è tenuto a svolgere le attività di cui all'art. 2, comma a), per un monte complessivo di 200 (duecento) ore, nel periodo dal 01.09.2026 al 31.08.2027, presso la sede IVASS di Via del Quirinale n. 21 – Roma e, previo accordo tra le parti, in modalità remota.

Le eventuali ore destinate all'attività di relatore nei corsi di formazione del personale sulla normativa

previdenziale verranno decurtate da quelle sopra indicate.

IVASS, per lo svolgimento delle suddette attività, metterà a disposizione di Inas Cisl, una stanza dotata con n. 1 computer, connesso alla rete Internet ed abilitato agli accessi alle banche dati necessarie, con relativa stampante, nonché i fascicoli dei dipendenti.

Inas Cisl provvederà alla redazione dei modelli richiesti, per poi restituirli a IVASS medesimo, il quale provvederà alla sottoscrizione e agli adempimenti previsti.

A garanzia di un coordinamento tra Inas Cisl e IVASS entrambe le parti individueranno come referente il proprio Responsabile Amministrativo (o altra figura congruente).

Inoltre, Inas Cisl si impegna ad erogare gratuitamente, in favore dei dipendenti dell'IVASS, le attività di cui all'art. 2, comma b), per l'intera durata della presente convenzione, previo appuntamento, sia presso la sede di IVASS, oppure, a scelta del dipendente, presso una delle sedi territoriali Inas Cisl, dando la possibilità al dipendente interessato di prenotare l'appuntamento tramite canale dedicato.

Su richiesta motivata di una delle due parti, ed allo scopo di migliorare il servizio, potranno essere concordate modifiche ed integrazioni alle modalità operative sopra definite.

Inas Cisl espleta l'incarico affidatogli in piena autonomia, nel rispetto delle direttive di massima convenute e di normativa vigente applicabile. Inas Cisl impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

Inas Cisl è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti da IVASS sulle attività svolte di cui all'art. 2, comma a).

La Convenzione e il suo contenuto, così come i documenti, i dati e le informazioni ricevuti ed acquisiti ai fini dell'esecuzione della stessa Convenzione, non potranno essere usati dalle Parti, né da terzi per fini diversi da quelli in essa rappresentati, né comunicati o trasmessi, in qualsivoglia forma, a terzi, eccezione fatta per gli obblighi legali.

Articolo 4

Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 2, punto 1, sono fornite da Inas Cisl senza scopo di lucro.

IVASS corrisponderà a Inas Cisl, a titolo di rimborso spese delle attività espletate di cui all'art. 2, comma a), la somma complessiva massima [REDACTED] Tale importo è commisurato al monte

massimo di [REDACTED] ore di attività, valorizzate nella misura di [REDACTED] per ciascuna ora, e sarà riconosciuto esclusivamente in relazione alle ore effettivamente prestate.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle note di debito, che saranno emesse con cadenza semestrale posticipata rispetto all'espletamento del servizio. Le note di debito, emesse in formato elettronico, dovranno indicare il numero di ore effettivamente erogate ed il CIG del contratto. Il Codice Univoco Ufficio da riportare è il seguente: **UF3BVP**. L'IVASS, Codice Fiscale 97730600588, rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni di cui all'art. 17- ter del DPR 633/72 (split payment).

Le attività di cui all'articolo 2, comma b), saranno rese a titolo gratuito.

Articolo 5

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di 1 (uno) anno, e precisamente dal 01.09.2026 al 31.08.2027.

Articolo 6

Responsabilità

Inas Cisl è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

IVASS si impegna a mettere a disposizione di Inas Cisl informazioni e documentazione necessarie al conseguimento dell'incarico.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di operare nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento alle attività di supporto agli uffici che gestiscono il personale e le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'IVASS in qualità di Titolare del trattamento designa Inas Cisl, quale responsabile esterno di tale trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di

seguito, indicato come GDPR), che con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara di accettare la predetta designazione e conferma di possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Le Parti convengono altresì che, in relazione alle attività di assistenza gratuita al personale che intenda usufruirne, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), INAS CISL opera quale Titolare autonomo del trattamento, assumendo ogni responsabilità ai sensi del GDPR, senza che tali trattamenti possano essere ricondotti alla sfera di titolarità dell'IVASS.

La Convenzione prevede che l'attività andrà resa presso la sede IVASS (Via del Quirinale, 21 - Roma) per le attività di supporto agli Uffici che gestiscono il personale e le risorse finanziarie, e presso la Sede IVASS e, previo accordo tra le parti, in modalità remota; per l'assistenza gratuita in materia previdenziale e assistenziale per il proprio personale, che intenda usufruirne, presso gli uffici Inas.

Inas Cisl opererà quale responsabile del predetto trattamento di dati personali, effettuato secondo le modalità e attraverso gli strumenti elettronici forniti e gestiti dal Titolare nei termini di cui alla presente Convenzione ed in virtù del preventivo consenso rilasciato dall'interessato al Titolare del trattamento stesso.

Il Responsabile si impegna ad osservare e a far osservare ai propri operatori i compiti e le istruzioni del Titolare. Il Titolare vigilerà, ove lo ritenga, anche tramite verifiche periodiche o richieste, sulla puntuale osservanza da parte del Responsabile delle disposizioni di cui al GDPR, dei compiti assegnati quale responsabile.

Inas Cisl sarà responsabile per ogni danno/disfunzione o perdita relativa ai dati personali e per ogni conseguenza collegabile (abbia essa un prosieguo giudiziale o stragiudiziale) laddove l'evento sia addebitabile a comportamento omissivo o commissivo dell'Istituto o dei suoi operatori, salvo il caso fortuito. In tutti gli altri casi, sarà da considerarsi responsabile il Titolare del trattamento, per ogni effetto e conseguenza di legge.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia all'atto di designazione a responsabile esterno del trattamento (all. 1).

Articolo 8

Inadempienze alla Convenzione

IVASS, dopo la richiesta delle informazioni e dei chiarimenti di cui all'art. 3, qualora riscontri eventuali inadempienze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, provvederà a contestare le stesse per iscritto ad Inas Cisl, che è tenuta a fornire le proprie controdeduzioni ed a proporre le possibili azioni correttive.

Articolo 9

Recesso

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Articolo 10

Divieto di sub-affidamento e cessione della Convenzione

È vietato il sub – affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente Convenzione.

Articolo 11

Pubblicazione della convenzione

Inas Cisl pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.

Articolo 12

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra Inas Cisl e IVASS nell'interpretazione e nella esecuzione della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 13
Registrazione

Il presente atto verrà registrato in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 14
Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Roma, 30/07/2026

Letto, confermato, sottoscritto.

IVASS

Isabella Bozzano
BOZZANO
ISABELLA
11.09.2026
09:56:45
GMT+02:00



Il Presidente Inas Cisl

Davide Guarini

Firmato digitalmente da

Davide Guarini
Data e ora della firma: 10/09/2026
11:54:07